



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Prof. Roberto Manziona..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 10 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel febbraio 2006, il ricorrente stipulava con un contratto di finanziamento per l'importo di € 19.671,00 da rimborsare mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico, erogato dal competente ente previdenziale. In data 24/4/2006, l'intermediario erogante (che sarebbe stato con provvedimento Banca d'Italia del luglio 2009 cancellato dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB e successivamente dichiarato fallito) cedeva il credito in parola alla società finanziaria di factoring resistente, ricevendo tuttavia mandato all'incasso dei relativi ratei di rimborso. In conseguenza di ripetute infedeltà nella rendicontazione, l'incarico veniva revocato e la cessione del credito notificata all'ente debitore in data 15 marzo 2010 a mezzo di ufficiale giudiziario.

Alla società cessionaria, il ricorrente indirizzava, nel settembre 2010, la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento. In riscontro, riceveva il conteggio per la chiusura anticipata del rapporto, nel quale risultavano però addebiti per più di € 8.000 a titolo di pregresse rate insolte.

In relazione a tanto, il cliente ribadiva la regolarità dei pagamenti, in particolare per quelli relativi al periodo maggio-dicembre 2010, effettuati attraverso l'ente previdenziale (come attestato dal tabulato da quest'ultimo ente fornito), eppure esposti come "inadempimenti" nel conteggio estintivo.

L'intermediario, nel riscontrare, precisava che *"da aprile 2010 inps avrebbe dovuto mettere in quota a ns favore ma non l'ha fatto fino a dicembre 2010"*.

Chiaramente insoddisfatto dei chiarimenti forniti, il cliente presentava ricorso all'ABF in data 10/2/2011, contestando la posizione dell'intermediario che rifiutava di scomputare dal conteggio estintivo le rate pagate dall'ente previdenziale alla società finanziaria cessionaria. Al riguardo, il ricorrente evidenziava di aver provato i pagamenti con il tabulato delle trattenute operate dall'ente previdenziale, spettando esclusivamente al resistente rivalersi nei confronti del cedente in sede fallimentare.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepeva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ritenendo che, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 29 luglio 2008, la parte ricorrente non poteva essere considerata "cliente" dell'intermediario



convenuto. Osservava, infatti, che *“per le operazioni di factoring si considera cliente il cedente nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento”*: nel caso di specie, mancando il presupposto della dilazione di pagamento, mai concessa al ricorrente, non esisteva un rapporto contrattuale tra le parti e il ricorso doveva considerarsi irricevibile.

Nel merito, poi, precisava che l'intermediario cedente, inizialmente incaricato della riscossione dei ratei mensili, aveva interrotto la rendicontazione del rapporto a partire dal novembre 2009. Ciò aveva determinato l'impossibilità per la cessionaria di verificare l'andamento dell'ammortamento del debito. Tanto premesso venivano considerati insoluti i pagamenti da aprile 2010 a dicembre 2010 effettuati dall'INPS alla società cedente, nonostante fosse stata regolarmente notificata la cessione del contratto. Riconosciuta piena efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati all'intermediario cedente prima della notifica, il saldo per insoluti ammontava a € 2.932,00.

In conclusione, il resistente chiedeva che il Collegio dichiarasse l'improcedibilità del ricorso o, in subordine, rigettasse lo stesso.

## DIRITTO

Premesso che nel conteggio estintivo predisposto dall'intermediario viene prevista la restituzione soltanto di alcuni costi accessori applicati al finanziamento, mentre non sembrerebbero essere stati considerati rimborsi per oneri corrisposti a titolo di intermediazioni ed assicurazioni, ma considerato che non risulta proposta nessuna domanda specifica sul punto, occorre prendere atto che, dal tabulato fornito dall'ente previdenziale, risulta con certezza che (per il periodo da aprile 2010 a dicembre 2010) i pagamenti sono stati eseguiti a beneficio dell'intermediario cedente, anziché al nuovo mandatario all'incasso.

Ciò premesso, prima di affrontare il merito della domanda, occorre valutare l'eccezione di irricevibilità formulata dal resistente. In particolare, l'intermediario fonda l'eccezione su una disposizione contenuta nella delibera CICR del 29 luglio 2008 che, nell'ambito delle operazioni di factoring, definisce “cliente” il debitore ceduto, a condizione che abbia ottenuto una dilazione di pagamento, sulla base cioè di un rapporto finanziario che accede al principale intercorrente tra imprenditore e factor. Nel caso di specie, tuttavia, appare evidente che il ricorrente non contesta l'operazione di factoring, alla quale resta estraneo; richiede, invece, che siano riconosciuti e considerati in sede di conteggio estintivo i pagamenti già effettuati dal proprio datore di lavoro. Pretesa che attiene quindi al solo rapporto obbligatorio, nel quale la resistente è subentrata per effetto della avvenuta cessione del credito. L'eccezione proposta, pertanto, deve essere disattesa.

Passando ad affrontare la seconda questione prospettata, è necessario prendere atto che, alla luce della disciplina civilistica vigente, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto quando l'ha accettata o quando gli è stata notificata; in particolare, ai sensi dell'art. 1248 cod. civ., comma 2, il debitore non può eccepire la compensazione dei crediti sorti nei confronti del creditore originario, posteriormente alla notificazione della cessione. Tale disposizione trova, tuttavia, un significativo ridimensionamento limitatamente ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993 prevede: *“In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile”*. La norma, che è stata a suo tempo introdotta per “sterilizzare” le clausole di frequente inserite nei modulari di contratti finanziari, (per effetto delle quali il debitore accetta preventivamente gli eventuali trasferimenti della posizione creditizia che il



finanziatore dovesse effettuare a favore di altri soggetti) serve -nella fattispecie che ci occupa- a comprendere che, pur dopo la cessione e la conseguente notifica, non resta preclusa la considerazione del rapporto nel suo complesso e, quindi, la valutazione dei comportamenti assunti dalle parti. La formulazione della disposizione autorizza, secondo un'autorevole dottrina, un'interpretazione estensiva della deroga a ricomprendere anche il 2° comma dell'art. 1248 c.c., così da consentire al consumatore anche la compensazione di crediti successivi alla notificazione. D'altra parte, ritiene tale dottrina, la norma intende tutelare il *“prevalente interesse a che il consumatore rimanga completamente indifferente all'intervenuta cessione”*.

E sul punto varrebbe la pena di osservare l'anomalia imputabile al resistente che, per una operazione di cessione risalente al 2006, provvede alla notifica all'ente debitore soltanto in data 15 marzo 2010, continuando a consentire che -nel periodo 2006/2010- il pagamento venisse operato, come in passato, direttamente in favore del cedente, creando così di fatto un consolidato "affidamento" da parte dell'amministrazione delegata.

Sotto altro profilo, va considerato che, nel caso di specie, il finanziamento era stato concesso a fronte di una contestuale cessione del quinto del trattamento di quiescenza spettante al soggetto finanziato. Lo schema contrattuale, generalmente adottato dagli operatori del settore, prevede in capo al soggetto finanziato la garanzia della solvenza del proprio datore di lavoro, attivabile a prima richiesta: nel caso di specie, tuttavia, si dispone solo di uno stralcio del contratto nel quale non è riportata alcuna clausola in materia.

D'altra parte, ai sensi della Circolare INPS n. 91 del 31/5/2007, l'intermediario che subentri in un finanziamento estinguibile mediante cessione della pensione è tenuto a conformarsi alla dettagliata disciplina dettata per consentire la trattenuta sulle spettanze del soggetto finanziato. Nel caso di cessione da un intermediario ad altro in corso di ammortamento del prestito, il cessionario è tenuto a notificare (senza particolari modalità) l'accordo; ma l'ammortamento proseguirà con la trattenuta a favore dell'intermediario subentrante solo a seguito di un'istruttoria amministrativa volta a verificare l'accreditamento del medesimo intermediario. Sul punto specifico, relativo alla verifica del preventivo "accreditamento" dell'intermediario subentrante, nulla risulta. Tale passaggio, che probabilmente è stato omesso dall'intermediario resistente, che si è limitato a notificare all'amministrazione la cessione del contratto di finanziamento, può aver determinato le condizioni per l'erronea imputazione di pagamento.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio di poter accogliere il ricorso, nei limiti di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara non ulteriormente dovuto dal ricorrente all'intermediario l'importo di euro 2.932,00.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI